

Studio Legale

**Avv. Lorenzo Fasci**

(Patrocinante in Cassazione)

Reggio Calabria, 89129, Via Sbarre Centrali, trav. V^ n. 33

Tel/fax 0965/1892662, pec: avvlorenzofasci@pecstudio.it

---

## TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE LAVORO

### RICORSO IN MATERIA DI LAVORO

Per la prof.ssa: **Spinella Donatella**, (C.F.: SPN DTL 64A41 H224S) nata a Reggio Calabria, l'1.01.1964, residente a Reggio Calabria, via Botteghelle, n. 34, ma domiciliata in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, trav. V^, n. 33 presso lo studio dell'avv.to Fasci Lorenzo (C.F.: FSC LNZ 58L12 H224Q) del Foro di Reggio Calabria dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto, (ai fini di ogni eventuale comunicazione si indica fax 0965.1892662 - e.mail: [avvlorenzofasci@pecstudio.it](mailto:avvlorenzofasci@pecstudio.it));

### CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 76/a, ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, **Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte**, in persona del dirigente Legale rappresentante pro-tempore; ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, **Ambito Territoriale della Provincia di Torino** in persona del legale rappresentante pro-tempore, ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, **Ufficio Scolastico Regionale del Calabria**, in persona del dirigente Legale rappresentante pro-tempore; ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, **Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria** in persona del legale rappresentante pro-tempore, ma domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

### NONCHE' CONTRO

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA dei trasferimenti nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2017\2018, occupanti una posizione antecedente a quella della ricorrente;



## PREMESSO

- 1) La ricorrente, docente di scuola primaria, nell'ambito del processo di stabilizzazione di cui alla Legge 107\2015, è stata assunta, con contratto a tempo indeterminato, in data 26.01.2016 (vedi Piano Assunzionale presentato l'11.08.2015, [all.1](#)); la stessa, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 107\15, è stata assunta in ruolo per l'anno scolastico 2015\2016, con svolgimento di servizio in fase "C" Provincia di assegnazione Reggio Calabria;
- 2) L'assunzione è avvenuta nella cosiddetta Fase "C", per la EEEE Scuola Primaria, classe di concorso su "Posto Comune";
- 3) In particolare, come risulta dal certificato rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, datato 23.11.2015, ([all. n. 2](#)) la ricorrente risulta inserita nella Graduatoria Nazionale per la provincia di Reggio Calabria per Graduatoria ad esaurimento (GAE), tipo di posto AN, posto graduatoria 111, punti 153, con assegnazione provvisoria presso la sede di servizio (all'epoca): "I.C. Gallico "Orazio Lazzarino" di Reggio Calabria. Assunzione con decorrenza economica 01.07.2016;
- 4) In data 26.01.2016 la ricorrente sottoscriveva contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ([all. n. 3](#)) ; tant'è che la stessa *"è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007, per il comparto scuola, in quanto inserita nella **graduatoria ad esaurimento** degli insegnanti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107\2015, art. 1, c. 98, lett. c)";*
- 5) In realtà al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione, la stessa si trovava in servizio presso l'I.C. "Falcomata" di Archi (RC);
- 6) Così come previsto nel CCNI nonché nell'Ordinanza n. 241 e 244\2016, la medesima, successivamente, ha presentato, in data 28.05.2016, domanda di Mobilità Territoriale per Assegnazione Ambito Territoriale (vedi [allegato n. 4](#)). In tale domanda esprimeva l'ordine di preferenza delle scuole e degli Ambiti territoriali secondo la gerarchia ivi esposta; nello specifico indicava n. 13 Ambiti Calabresi e di poi 6 Ambiti Siciliani;
- 7) In data 8.08.2016 la ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria ([all. n. 5](#));
- 8) Nella realtà, nonostante le indicazioni ben precise, la ricorrente veniva destinata presso l'Ambito Territoriale PIE000002, provincia di Torino, D.D. Torino "Allievo" per la classe di concorso EEEE – Scuola Primaria Tipologia di posto comune, nonostante ella avesse indicato gli Ambiti piemontesi dopo il 20° posto della gerarchia delle priorità;



- 9) Successivamente – ed esattamente in data 05.05.2017 – ella presentava domanda di trasferimento per assegnazione dell'Ambito a livello nazionale (all. n. 6);
- 10) Mentre in data 17.07.2017, la ricorrente presentava nuovamente la domanda di assegnazione ovviamente relativa all'anno in corso (all. n. 7);
- 11) La ricorrente, quindi rimaneva applicata per l'anno 2016\2017, presso l'Ambito di Torino;
- 12) Prima di concludere la narrazione della vicenda che ci occupa, è bene precisare che la ricorrente ha il centro dei suoi interessi a Reggio Calabria, dove vive con il marito, oggi disoccupato; e con due figli disoccupati;
- 13) La stessa ricorrente, inoltre, presenta una situazione patologica alquanto grave;
- 14) Tant'è che di recente, sottoposta a visita ai fini del riconoscimento della invalidità civile, la Commissione Medica le ha riconosciuto una invalidità del 40% (si deve precisare che il giudizio della Commissione è stato sottoposto a ricorso ritenendolo non adeguato alla gravità delle patologie di cui la ricorrente è sofferente);
- 15) Pur tuttavia, nonostante che le condizioni che la riguardano sono viepiù aggravate, la stessa è stata assegnata nuovamente, anche per l'anno in corso di svolgimento, nello stesso Istituto Scolastico e nello stesso Ambito di Torino;
- 16) Vi è da aggiungere che la ricorrente nei mesi scorsi ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo che almeno in via provvisoria venisse assegnata presso la città di residenza e cioè Reggio Calabria;
- 17) La richiesta veniva rigettata con Ordinanza emessa dal Tribunale adito e che si allega in copia alla presente.

Ora, la destinazione è assolutamente illegittima, errata e contraria alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### I<sup>n</sup> INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA FATTISPECIE DI DIRITTO.

Nel lontano anno 1994, il Legislatore, con D.Lg.vo n. 297 ha contemplato la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in una “*graduatoria permanente*”.

Il Legislatore, ha fatto seguito all'indirizzo offerto dal detto D.Lgvo, con la Legge 124 del 1999, che ha previsto e disciplinato la creazione di un unico “*serbatoio*” (appunto graduatoria permanente) dal quale attingere sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze “*lunghe*”. L'accesso ai ruoli del personale docente educativo della scuola materna elementare e secondaria viene disciplinato dall'art. 399, c. 1.



Quindi, la Legge Finanziaria del 2007 (alias Legge n. 296 del 27.12.2006) ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, fa parte delle cosiddette graduatorie ad esaurimento (GAE).

Le GAE nascono dalla “*cristallizzazione*” delle graduatorie permanenti e sono composte da tre fasce e da una successiva quarta fascia (vedi modifica introdotta dall’art. 1 c.2 e 7 della Legge n. 333 del 20.08.2001).

Detto sistema di reclutamento del personale scolastico è stato completamente “ribaltato” dalla Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 (G.U. n. 162 del 15 Luglio 2015) (meglio conosciuta come legge “*Buona Scuola*”), la quale ha previsto:

a) un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).

b) Il piano de quo era, in primo luogo, destinato a coprire i posti “*comuni*” e di “*sostegno*” rimasti vacanti e disponibili all’esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti dedicati al potenziamento dell’offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché gli ulteriori posti di potenziamento per il sostegno, l’indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l’assunzione di (ulteriori) docenti, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).

c) La detta normativa ha definito nuove regole per l’accesso ai ruoli del personale docente: fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

d) Inoltre, ha previsto l’indizione di concorsi specifici per i posti di sostegno (ART. 1, CO 109-113); a tal riguardo, è bene precisare che la ricorrente, in data 3.9.2016, con specifica nota (vedi allegato), ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire in assegnazione provvisoria i posti di sostegno disponibili;

e) ha previsto ancora l’istituzione dell’organico (docente) dell’autonomia, composto da posti comuni; posti per il potenziamento dell’offerta formativa che, dall’a.s. 2016-2017, sarà determinato con Decreti Interministeriali ogni tre anni, su base regionale;

f) dallo stesso a.s., così come previsto da detta Legge, i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza – inferiore alla provincia o alla città metropolitana – doveva essere definita entro il 30 giugno 2016.

II<sup>^</sup>. TRATTAZIONE DELLE RAGIONI DI CUI AL PRESENTE RICORSO.



Svolto il superiore exkursus che sia pure a grandi linee delinea il quadro storico dell'evoluzione della normativa in materia occorre ora trattare la questione specifica che vuole essere sottoposta all'attenzione del sig. Giudice del Lavoro adito.

Ora, esaminando gli atti in possesso della ricorrente si evince in maniera evidente come la *procedura adottata* dal sistema informativo *non ha rispettato quanto previsto dal contratto integrativo sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze: assegnare ad ogni aspirante la prima sede/ambito libero al proprio turno (sulla base delle fasi, del punteggio e delle precedenze e delle tipologie di posto per i quali aveva titolo).*

Inoltre risulta che ci siano anche stati malfunzionamento o errori che hanno determinato risultati scorretti in maniera seriale.

Infatti, da un esame delle graduatorie di recente pubblicate emerge che, per quanto riguarda la fascia di insegnanti scuola primaria "posto comune più lingua", il MIUR avrebbe dovuto accettare la domanda di trasferimento della ricorrente, relativa all'anno 2017\2018, in uno degli Ambiti ricadenti nella provincia di Reggio Calabria o, quanto meno in un Ambito ricadente all'interno dell'Ambito Regionale Calabria.

Al tal riguardo va posto in evidenza come la ricorrente nel presentare la domanda di trasferimento aveva indicato nelle prime 13 priorità Ambiti compresi nella Regione Calabria ed altri 6 Ambiti nell'Ambito della Regione più vicina e cioè la Regione Sicilia.

Invece, come sopra segnalato, il Ministero, non solo non ha confermato la permanenza della stessa presso la sede di provenienza (Reggio Calabria) ma addirittura non ha disposto il trasferimento in nessuna delle sedi indicate come Ambiti preferenziali. Quindi, prima eccezione: Mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.

A tal riguardo è bene qui ricordare che la ricorrente abita a Reggio Calabria, qui ha il centro dei suoi interessi e qui ha sede la sua famiglia.

Come si evince dalla domanda presentata dalla medesima, infatti, a Reggio Calabria vive il marito (disoccupato) ed i figli; anch'essi disoccupati.

E' bene ancora ricordare che la stessa lavorava a Reggio Calabria. Anzi allorchè ella è stata assunta svolgeva le funzioni di docente presso l'Istituto "Falcomatà-Archi ed ha sottoscritto il contratto di assunzione con l'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria e, pur tuttavia, inspiegabilmente è stata destinata in Piemonte.

Ma qui si vuole evidenziare che nonostante la ricorrente abbia articolato la griglia delle preferenze come sopra indicata la stessa è stata trattenuta, anche per l'anno in corso, presso la sede di Torino, nonostante tutte le precedenze ed i punteggi vantati.



Seconda questione: violazione del principio di trasparenza.

Il MIUR nel momento in cui non ha accettato la domanda di trasferimento della ricorrente presso gli Ambiti Calabresi indicati come priorità avrebbe dovuto spiegare come mai la domanda non è stata accettata; avrebbe dovuto, quindi, spiegare che non vi erano posti liberi non solo negli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria e così a scalare in quelli Calabresi e poi in quelli della Regione Sicilia.

E' bene qui ricordare che la stessa ha indicato come preferenze territoriali 14 Ambiti Calabria e poi di seguito 6 Sicilia.

Niente di tutto questo è avvenuto e la ricorrente si è ritrovata per il secondo anno consecutivo lontana da casa e dagli affetti familiari a ben 1000 chilometri di distanza.

Soprattutto laddove si evince che nelle graduatorie Reggine, Calabresi e Siciliane vi sono inseriti docenti con minor punteggio, come dimostrano chiaramente le graduatorie qui di seguito allegate.

Ma qui c'è da aggiungere ancora altre questioni di dettaglio.

- a) ASSEGNAZIONE ORE SUL SOSTEGNO CON SUPPLENZA. Ma c'è di più. Per quanto è dato sapere il MIUR di Reggio Calabria ha pubblicato ore di insegnamento sul sostegno; il che significa che vi sono dei posti liberi sull'organico del sostegno! (vedi a tal uopo nota di pubblicazione delle ore di sostegno libere per la provincia di Reggio Calabria). Ma allora davvero i conti non tornano perché in questo caso occorre domandarsi perché non si scorre la graduatoria fino ad arrivare alla posizione della ricorrente coprendo i posti vacanti. Cioè si vuol qui significare che la recente pubblicazione delle ore libere sul sostegno dimostra da un lato che vi sono posti liberi in tale settore e che si intende colmare questi vuoti facendo ricorso alle supplenze. Ma una simile operazione è illegittima in quanto vi è un preliminare ed ineliminabile diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nell'Ambito di Reggio Calabria e sull'organico del sostegno laddove si appalesano delle carenze di organico. D'altronde è la stessa Legge 107\2015 che impone agli Uffici Scolastici Provinciali di adottare ogni provvedimento di completamento degli organici facendo scorrere la graduatoria GAE fino al suo esaurimento. Tant'è che la giurisprudenza di merito in più occasioni ha ribadito tale indirizzo. Di recente (Novembre 2017), tra gli altri così si è espresso il Tribunale di Como affermando che *“appare logico che in assenza di titolo di specializzazione debbano essere utilizzati per la copertura delle assegnazioni provvisorie docenti già in ruolo piuttosto che precari posto che l'assegnazione provvisoria è espressamente prevista per ragioni che coinvolgono prevalentemente il ricongiungimento al nucleo familiare o gravi esigenze di salute che appaiono sicuramente più pregnanti*



*laddove riguardano soggetti che proprio perché docenti di ruolo si suppone abbiano maggiore anzianità e siano maggiormente radicati in un determinato territorio con situazioni familiari ormai consolidate*” continua ancora il Tribunale di Como: *“la maggiore competenza, anzianità ed esperienza presumibilmente acquisite dagli insegnanti di ruolo rispetto ai precari giustifica vieppiù che i primi debbano essere preferiti ai secondi, in mancanza del titolo di specializzazione, in considerazione della particolare delicatezza dell’insegnamento su posti di sostegno”*. Ora, adattando quanto statuito dal detto Tribunale al caso che ci occupa appare ancor più evidente il diritto della odierna ricorrente all’avvicinamento presso la città di residenza e dove risiedono gli affetti familiari. Tanto più che la stessa, con nota integrativa del 3.09.2016 (vedi allegato) ha espressamente richiesto di essere utilizzata anche sui posti che si sarebbero resi libero sul sostegno evidenziando a tal uopo specifiche competenze su una serie di tematiche relativi ad alunni con specifiche necessità di avere accanto un docente qualificato e di esperienza. Ed invero, la ricorrente vanta 3 anni di insegnamento sul sostegno di cui l’ultimo svolto durante l’anno di ruolo 2015\2016 presso l’I.C. Falcomatà-Archi. Inoltre la medesima vanta due importanti attestati qualificanti proprio nell’ambito del sostegno: a) nel corso dell’anno 2016\2017 ha partecipato al corso di formazione “Dislessia Amica” organizzato dall’Associazione AID (Ente Accreditato dal MIUR) ed ha superato i 4 moduli previsti (vedi **allegato n. 8**); b) ha inoltre regolarmente completato il percorso didattico del corso per ottenere il “diploma di perfezionamento annuale di 1500 ore e 60 CFU in “teorie e tecniche d’integrazione per alunni con handicap sociale e di apprendistato: indirizzi insegnamenti della scuola primaria” (**vedi allegato n. 9**).

- b) **ERRORE NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**. La ricorrente era già inserita nella graduatoria nazionale per la provincia di Reggio Calabria (D.D.G. n. 82\2012) e si trovava in quella graduatoria al posto 111, con punteggio 153. Ebbene, come è potuto accadere che nel passaggio dalla vecchia graduatoria alla nuova formulata ex Lege 107\2015 si è verificato un regresso sia in termini di punteggio, ma soprattutto in termini di posizione in graduatoria? Quando sopra si è fatto cenno agli errori nella formulazione della graduatoria a causa di un algoritmo impostato in maniera non corretta si faceva riferimento in primo luogo a questa questione. Invece, scorrendo la graduatoria (almeno quella riguardante gli Ambiti di Reggio Calabria), emerge che sono inseriti in posizione utile tanto da aver ottenuto l’avvicinamento a Reggio Calabria, docenti idonei al concorso anno 2012 che, per questa pseudoragione hanno superato la ricorrente pur avendo un minor punteggio (vedi graduatoria di seguito allegata laddove



sono evidenziati in giallo i casi segnalati). Orbene, tale operazione è sbagliata; anzi è illegittima tant'è che, proprio di recente, il Tribunale del Lavoro di Parma ha accolto il ricorso di un'insegnante che aveva partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale 2016\2017 assegnata illegittimamente - adire del Tribunale di Parma - in un Ambito dell'Emilia Romagna. Con sentenza pubblicata nel mese di novembre il Tribunale di cui sopra *“ha riconosciuto il diritto della ricorrente, evidentemente pregiudicata da tale inserimento, ad essere trasferita nella città di residenza, indicata, come nel caso della ricorrente come prima preferenza nella domanda di mobilità territoriale”*. Infatti, quella *“docente era stata “scavalcata” da oltre 30 docenti idonei al concorso del 2012 seppure avevano maturato un punteggio inferiore seppur partecipanti a fase diverse e precedenti della procedura”*. (per inciso si evidenzia all'adito Giudice che scorrendo la graduatoria citata si evince che i casi di docenti inseriti in posizione utile nel caso che ci riguarda sono oltre 50!). Secondo il Giudice del Lavoro di Parma, infatti, *“così facendo è stato violato il principio generale ed inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”*. Ad avviso del qui citato Giudice, ***“il summenzionato principio, vincola l'Amministrazione in quanto alla formazione della graduatoria concorrono titoli quali l'anzianità, i titoli di servizio, le situazione familiari e personali dell'interessato per i quali sono predeterminati specifici punteggi”***. Trasferendo la pronuncia citata al caso in esame appare evidente che il MIUR ha palesemente errato nel non consentire alla ricorrente di ritornare nella città dove ha affetti, famiglia, pregresso inserimento scolastico, anzianità di servizio, privilegiando altri docenti con minor punteggio!

- c) Ed ancora. La ricorrente è, come detto, inserita nelle graduatorie GAE su posto comune. Quindi ha partecipato insieme ad altri colleghi alla graduatoria predisposta dal MIUR. All'interno delle graduatorie, occorre distinguere alcune sottofamiglie: vi è, infatti, l'“organico dell'autonomia”; l'“organico dei posti di sostegno” e l'“organico del potenziamento”. Ora, sia negli Ambiti di Reggio Calabria che in quelli calabresi sono stati coperti vari posti sull'organico del sostegno; molti di questi posti, per quanto è dato sapere, per l'anno in corso sono stati coperti anche con docenti non aventi le apposite abilitazioni. Ed allora, sia pure con linguaggio atecnico, può dirsi che non quadrano i conti: perché se così è la ricorrente avrebbe dovuto essere stata inserita in posizione utile negli organici su posto di sostegno. Infatti, come detto, la ricorrente con nota del 3.9.2016 ha manifestato la disponibilità ad essere utilizzata sulle ore di sostegno libere.





- d) Altra questione: La ricorrente nella domanda aveva offerto la disponibilità all'insegnamento presso le scuole ospedaliere e/o carcerarie e spezzoni. Ora, da un esame delle graduatorie non si evince se e come sono stati coperti i posti relativi a questo specifico settore. Avendo la ricorrente manifestato la sua disponibilità che, ovviamente consegue a sua specifica esperienza nel settore, ella aveva diritto ad essere trasferita sulle sedi di Reggio Calabria, quantomeno e precipuamente in uno di questi settori specialistici segnalati.
- e) Ed ancora. La ricorrente risulta essere collocata in graduatoria con punti 27 (più 6 per avvicinamento al coniuge) nella graduatoria per assegnazione Ambito a livello Nazionale e punti 67 per il trasferimento su scuola primaria. Ora da un esame della graduatoria relativa agli Ambiti ricadenti nella provincia di Reggio Calabria risultano inseriti docenti aventi un punteggio inferiore.
- f) Per cui, per le considerazioni sopra riassunte ed alla luce dei documenti prodotti, appare condivisibile ritenere il diritto della ricorrente di essere inserita in uno dei suddetti posti vacanti avendo i titoli richiesti e le precedenzae sufficienti e necessarie per ottenere l'assegnazione nell'Ambito Reggio Calabria.
- g) SITUAZIONE DI SALUTE. LIMITAZIONI PSICO-FISICHE. PATOLOGIE INVALIDANTI.

La ricorrente si trova in una situazione di salute alquanto precaria.

Già la stessa aveva indicato una serie di patologie gravi ed invalidanti. Purtroppo il tempo non ha fatto altro che aggravare le situazioni patologiche esistenti e ne ha fatto emergere delle nuove, di pari od addirittura di maggiore gravità.

Questa, in sintesi è la situazione patologica in cui versa la ricorrente:

- a) Come risulta da un esame effettuato, in data 15.07.2017, presso l'U.O. di Radiologia dell'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria (all. n. 10) è emerso quanto segue: "RX ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SINISTRA: *"Reperto di coxo-artrosi caratterizzato da sclerosi della tetto acetabolare, ....."*"; RX COLONNA CERVICALE: *"nelle proiezioni eseguite si documenta la presenza di modesto reperto di spondiloartrosi con formazioni osteofitiche marginali cui si associa riduzione in altezza degli spazi intersomatici C5-C6 e C6-C7. Segni di artrosi interapofisaria. Si apprezza rettilinizzazione del rachide cervicale con perdita della sua fisiologica lordosi"*"; RX COLONNA LOMBO SACRALE: *"nelle proiezioni eseguite si documenta la presenza di modesto reperto di spondiloartrosi con sclerosi delle limitazioni somatiche e minute formazioni osteofitiche marginanali. Segni di artrosi interapofisaria....."*"; RX GINOCCHIO SINISTRO: *" si apprezzano iniziali segni di artrosi con*



sclerosi dei piatti tibiali e lieve riduzione in altezza del compartimento articolare femoro-tibiale mediale”; RX PIEDE DESTRO: “si documenta la presenza di grossolana spina calcaneare a destra in sede dorsale. Si segnala la presenza di osso accessorio posto a ridosso del cuboide compatibile con os tibialis. Coesistono segni iniziali di artrosi interfalangea prossimale e distale”.

Alla fine, visto il quadro particolarmente preoccupante i sanitari del nosocomio hanno suggerito una utile valutazione specialistica”.

In effetti di lì a poco la ricorrente si sottopone ad esame specialistico a seguito del quale si ha il seguente e molto preoccupante esito dell’esame richiesto:

- b) dalla Risonanza Magnetica a cui la medesima si è sottoposta presso lo IOMI (Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia), in data 27.07.2017 (all. n. 11) alla stessa è stata riscontrata: RMN COLONNA VERTEBRALE: “la rettilinizzazione della lordosi fisiologica. Con diffusi segni di degenerazione discale caratterizzati da una riduzione del tono idrico e dell’ampiezza degli spazi intersomatici”. Inoltre:

“- alla C3\C4: Voluminosità ernia discale mediana-paramediana sx, estrusa e migrata caudalmente, con impronta sul sacco durale e sulla radice corrispondente;

- alla C4\C5: Ernia discale a larga base d’impianto che impronta il sacco durale coesiste riduzione in ampiezza di entrambi i neuroforami sostenuta dalla presenza di piccoli osteofiti;

- C5\C6 e C6\C7: Ernie discali mediane-paramediane con stenosi dei forami ed impronta sul sacco durale ; il quadro è aggravato dalla presenza di formazioni osteofitiche marginali”.

In ultimo la detta risonanza magnetica ha fatto emergere “la presenza di formazioni nodulari di verosimile pertinenza tiroidea da valutare mediante ecografia mirata” .

- c) Seguendo i suggerimenti espressi dai sanitari che l’hanno visitata, la stessa in data 5.08.2017 (all. n. 12) presso lo IOMI (Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia), in data si sottopone ad altra risonanza magnetica, questa volta incentrata sul bacino-anche. Ne viene fuori un ulteriore quadro a tinte fosche. Infatti l’RMN BACINO-ANCHE evidenzia “segni di coxoartrosi bilaterale caratterizzata da assottigliamento delle cartilagini articolari contrapposte, coesistono con formazioni osteofitiche dei marginali acetabolari. Presenza di versamento articolare nei due lati”;

- d) In data 28.08.2007 (all. n. 13) la ricorrente è stata ricoverata presso la Casa di Cura “Villa Aurora” di Reggio Calabria laddove, dopo 5 giorni di ricovero nel corso del quale sono stati eseguiti una serie di indagini specialistiche, vengono espresse le seguenti diagnosi: diagnosi principale: “leiomioma sottomucoso dell’utero”; II^ diagnosi: “endometriosi del peritoneo pelvico”; III^ diagnosi: “altra ciste ovarica non specificata”; IV^ diagnosi: “ipertensione essenziale



*non specificata*". Nel corso di detto ricovero viene eseguito intervento di *"isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente; rimozione di entrambe le ovaie e delle tube nello"*.

- e) Il tutto si somma ad altre patologie già precedentemente riscontrate. Infatti, in data 6.05.2013, (all. n. 14) la stessa si sottoponeva a visita specialistica presso il prof. Tigani Paolo, specialista in otorinolaringoiatria il quale esprime al seguente diagnosi: *"discreta ipoacusia neurosensoriale prevalente per le alte frequenze ed a destra"*;
- f) Ancor prima ed esattamente in data 28.01.2013, (all. n. 15) la stessa si era sottoposta presso il reparto di Chirurgia Generale del Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria ad *"intervento di tiroidectomia totale"* con diagnosi di dimissione di *"gozzo plurinodulare"*.
- h) La storia clinica della ricorrente si arricchisce ancora di ulteriori elementi utili a descriverne la gravità. In questo senso è illuminante la relazione di visita medica Ortopedica eseguita in data 21.08.2017 dal dott. Pasquale Leonardo, Specialista in Ortopedia, Responsabile Unità Operativa "Villa Fiorita" Prato (all. n. 16). Dopo aver riportato tutte le patologie all'epoca – oggi più aggravate – riscontrate il dott. Leonardo concludeva spiegando che *"il quadro documentato genera notevole limitazione funzionale con impossibilità della medesima alla deambulazione prolungata, alla guida prolungata"*. Specifica, conseguentemente che *"la stessa necessita di assistenza per giungere sul posto di lavoro non potendo da sola guidare né percorrere lunghi tratti a piedi. Persino l'utilizzo dell'autobus si rivela pericoloso coesistendo quadro di parestesie degli arti superiori che le precludono la possibilità di sorreggersi utilizzando gli appositi sostegni"*. Cosa si può dire di più per descrivere la gravità della situazione familiare della ricorrente? Sembrerebbe impossibile; eppure c'è di più. In data 18.11.2017 (all. n. 17) la ricorrente si risottopose a nuova risonanza magnetica presso lo stesso IOMI di Reggio Calabria. Ebbene, la risonanza fa emergere l'aggravarsi delle patologie esistenti, anzi emergono fenomeni di osteodegenerativi artrosici spiegate nel dettaglio dalla RMN. Certamente detta risonanza descrive un quadro clinico tale da poter affermare che la ricorrente non solo non può camminare ma addirittura rischia di rimanere paralizzata attraverso un percorso degenerativo artrosico che manifesta una velocità degenerativa galoppante. In data 23.11.2017 l'esame Elettromiografico effettuato presso il centro Fisiosanispot (all. n. 18) fa emergere – ove mai ce ne fosse bisogno – *"sindrome del tunnel carpale bilaterale di media entità (destra-sinistra)"*.
- i) Tanto è grave il quadro clinico che avvolge la ricorrente che la stessa di recente ha presentato presso i competenti Uffici INPS: sia domanda di invalidità civile che di riconoscimento dei benefici ex Legge 104\92 (all. n. 19). Di tale domande oggi è stata



esaminata solo quella relativa alla invalidità civile. La Commissione Medica, infatti, si è espressa di recente diagnosticando alla ricorrente una invalidità pari al 40%; percentuale, peraltro, ritenuta non adeguata alla gravità delle patologie sopportate tanto da essere sottoposta a gravame. Tra l'altro, da un esame delle patologie descritte se ne trovano altre ed ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, quale "acufeni in orecchio sinistro diffusi alla testa e ipertensione arteriosa.

- j) Preme qui sottolineare che pur davanti ad un quadro clinico di tale gravità; un quadro clinico che riferisce la quasi assoluta impossibilità della ricorrente di deambulare, il MIUR in maniera alquanto cinica non ha avuto scrupoli a mandare la ricorrente medesima a 1000 chilometri di distanza; pur sapendo che per la stessa spostarsi di tali distanze (ma anche per distanze inferiori) è ormai cosa impossibile da avverarsi (vedi prescrizioni dott. Leonardo);
- k) In conclusione il mancato riconoscimento del diritto della stessa ad essere inserita nelle graduatorie utili per l'Ambito Reggio Calabria è assolutamente illegittimo, errato e contrario alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti.

Le patologie dianzi descritte si traducono nel caso di specie nel fatto che, docenti, le quali hanno un punteggio inferiore, sono state ritenute dal MIUR meritevoli di avere la collocazione negli Ambiti indicati dalla ricorrente a danno della medesima che pur aveva maggior punteggio relativamente alle sedi citate. E' legittimo tutto ciò che è avvenuto? La risposta è sicuramente NO. Occorrerà pertanto che il Tribunale adito, previa verifica della affermazione ora espressa, dovrà e vorrà rimodulare la graduatoria per quanto riguarda le sedi indicate inserendo utilmente ed affidando la cattedra correlata alla ricorrente perché l'istante ha maggior punteggio rispetto alle docenti alle quali sono state assegnate le sedi medesime. Peraltro, è immaginabile che i casi dei docenti che hanno minor punteggio e pur tuttavia destinati a coprire i posti liberi nelle sedi citate sono ancor di più. Quindi il ragionamento ora espresso è da valere per tutti i docenti che nell'Ambito della copertura dei posti liberi in effetto della procedura di mobilità annuale per l'anno scolastico 2016\2017, fase "C" sono stati assegnati a Reggio Calabria, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

A ben vedere quindi la ricorrente ha diritto ad avere l'assegnazione del posto nella classe di concorso in suo possesso in uno degli Ambiti segnalati come priorità nella domanda dalla stessa presentata al Ministero (appunto Reggio Calabria) laddove con punteggi inferiori sono state assegnate decine di docenti. Quindi le censure sopra sollevate



dovranno determinare il Tribunale adito a rimodulare la graduatoria dando priorità alla posizione della ricorrente rispetto ad altre con minore punteggio.

**L) CRITERIO ASSEGNAZIONE POSTI.** Bene. Occorrerà a questo punto evidenziare che le norme vigenti in materia impongono al MIUR di seguire nella copertura dei posti liberi il criterio di coprire\affidare ai docenti che non hanno trovato posto nella città di provenienza, il criterio della “sede viciniora”. Cioè il MIUR avrebbe dovuto procedere secondo le seguenti modalità:

a) Prima si coprono i posti della città di residenza (nel caso che ci riguarda Reggio Calabria). Da quanto sopra riferito emerge che vi erano posti liberi ma che sono stati coperti con figure professionali aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

B) Quindi laddove i posti fossero stati coperti prima di arrivare alla posizione della ricorrente il Ministero avrebbe dovuto incominciare a verificare quale sede libera vi è più vicina alla città di Reggio Calabria. Abbiamo visto anche che i posti liberi sono stati coperti da insegnanti con minor punteggio della ricorrente.

Orbene, come è possibile che per l'anno scolastico che si approssima (annualità 2017\2018) la ricorrente, nonostante il punteggio sia stato adeguato non è stata avvicinata, trasferita, assegnata ad una delle sedi scelte come preferenza?

A maggior chiarimento si ritiene di riprodurre di seguito il quadro dei punteggi spettanti alla ricorrente:

- a) Punti 42 per 5 anni di preruolo e 2 di paritaria;
- b) Punti 6 per 1 anno di ruolo;
- c) Punti 12 per abilitazione;
- d) Punti 6 per avvicinamento al coniuge;
- e) Punti 1 per corsi di aggiornamento

Totale punti 67.

In primo luogo viene in evidenza la circostanza che la ricorrente, nella domanda di trasferimento aveva indicato quali sedi di destinazione preferenziali gli Ambiti Reggio Calabria. In ogni caso la sede di provenienza quella in cui svolgeva l'attività professionale di docente era la sede di Reggio Calabria; città di residenza sua e del suo nucleo familiare.

Quindi: Mancato rispetto delle preferenze indicate nella domanda; il che significa che, nell'assegnazione degli Ambiti Nazionali in fase C non è stato rispettato l'ordine degli Ambiti indicati e il punteggio.



IV<sup>A</sup>. VIOLAZIONE DELL'ART. 475 DEL D.LVO N. 297\1994, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7 CCNL. E artt. 1,2,7,8,9 e 10 e allegati 1 e 2 CCNI.

E' bene qui ricordare che il D.l.vo n. 297 del 16.04.1994, (T.U. in materia di istruzione), prevede (art. 475) che *“la concessione delle assegnazioni provvisorie sia limitata alle ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute”*.

Inoltre l'art. 7 del CCNL concernente le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per l'anno 2016\2017, prevede che le prime *“possano essere richieste indifferentemente per uno dei seguenti motivi:*

- 1) *Ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;*
- 2) *Ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;*
- 3) *Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria”*
- 4) Le norme contrattuali citate vanno poste in combinato disposto con quelle contenute nel CCNI di categoria laddove agli artt. 1,2,7,8,9 e 10 sono esplicitati i criteri di assegnazione dei punteggi, nonché agli allegati 1 e 2 vengono anche analiticamente schematizzati i punteggi e la casistica. Leggendo con attenzione dette norme contrattuali si evince chiaramente l'erronea valutazione attribuita dall'algoritmo.

Ora, come si ricorderà, la ricorrente ha richiesto l'assegnazione provvisoria di un anno per esigenze di famiglia e per avvicinamento al coniuge.

Di tal che, esaminando la posizione della ricorrente, si evince che la stessa ha diritto ad avere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2017\2018 in uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si evince che la stessa ha diritto ad avere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2016\2017 in uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria.

- a) Infatti, la situazione familiare della ricorrente si è ulteriormente complicata in quanto il marito della ricorrente – ma anche i figli - vivono a Reggio Calabria e risultano iscritti presso il locale Centro per l'Impiego **quali disoccupati!** (all. n. 20, 21 e 22). Ora, questa condizione particolare del marito della ricorrente merita una attenzione particolare sia alla luce dei disposti normativi di cui al titolo a soprattutto di quelli che sono i principi costituzionali vigenti che, come è noto, rappresentano anche dei dettati normativi cogenti. Si tratta qui della dignità della persona e del lavoratore ed è evidente che trasferendo la ricorrente a mille chilometri da casa vengono meno i presupposti



minimali per garantire un reddito sufficiente all'intero nucleo familiare. Infatti, nel quadro familiare ora descritto la ricorrente è l'unica portatrice di reddito all'interno della famiglia. Essendo costretta a vivere a Torino significa che il suo stipendio viene impegnato dovendo coprire spese di vitto ed alloggio in una città grande e quindi con un costo della vita elevato. Di fatto lo stipendio percepito rimane tutto impegnato nell'affrontare le spese della quotidianità di una persona fuori casa. Ed il resto della famiglia come vive? Ecco perché va sottolineato - e si chiede all'adito Tribunale di voler ponderare nella giusta misura tale aspetto – il principio della dignità della persona costituzionalmente garantito.

- b) Infine, ma non certo argomento di secondaria importanza va analizzato lo stato di salute della ricorrente. Come si è detto in premessa ella ha tali e tante patologie da non potere vivere da sola fuori casa. Oggi non ha più una sua autonomia fisica. Le sue condizioni di salute non lo permettono più. Per cui il sig. Giudice adito dovrà prendere in considerazione il qui delineato grave quadro clinico e per l'effetto riconoscere il diritto della ricorrente al chiesto avvicinamento alla sede di residenza e, di conseguenza, condannare il MIUR al trasferimento presso uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria **Infatti, ponendo in combinato disposto le circostanze fattuali su descritte con le norme citate appare evidente che la ricorrente risulta gravemente pregiudicata dal mancato riconoscimento del punteggio alla stessa spettante per Legge e per CCNL\CCNI (dove sono focalizzati i punteggi per ogni singola esigenza di famiglia).**

Per cui, il punteggio attribuito per il ricongiungimento al coniuge e comunque più in generale al contesto familiare (le gravi condizioni di salute) ai sensi dell'art. 475 del D.lvo n. 297\1994 e dell'art. 7 del CCNL, nonché dell'art. 7 C.C.N.L. e art..1,2,7,8,9,10 C.C.N.I. determina le condizioni utili per l'inserimento utile della ricorrente in posizione utile ad ottenere la nomina in regime di assegnazione provvisoria (sia pure limitatamente all'ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute).

#### V<sup>^</sup>. DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI UN AMBITO VICINO ALLA CITTA' DI RESIDENZA.

Che dire di tutto quello che è avvenuto? Evidentemente il criterio di calcolo e\o il meccanismo di sviluppo dei punteggi e\o il sistema informatico che ha definito la copertura dei posti in proporzione ai punteggi è assolutamente errato. Va pertanto



rivisto il punteggio e così la posizione affidando in uno degli Ambiti indicati come preferenze il posto utile alla ricorrente con priorità.

Bene. Occorrerà a questo punto evidenziare che le norme vigenti in materia impongono al MIUR di seguire nella copertura dei posti liberi il criterio di coprire\affidare ai docenti che non hanno trovato posto nella città di provenienza, il criterio della “*sede viciniora*”. Cioè il MIUR avrebbe dovuto procedere secondo le seguenti modalità:

- a) Prima si coprono i posti della città di residenza (nel caso che ci riguarda Reggio Calabria). Da quanto sopra riferito emerge che vi erano posti liberi ma che sono stati coperti con figure professionali aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.
- b) Quindi laddove i posti fossero stati coperti prima di arrivare alla posizione della ricorrente il Ministero avrebbe dovuto incominciare a verificare quale sede libera vi è più vicina alla città di Reggio Calabria secondo l'ordine delle preferenze indicato in domanda.

Quindi questo procedimento volto alla ricerca del posto più vicino alla città di residenza andava proseguito. Nella realtà è emerso che il MIUR non ha curato nemmeno questo aspetto

E' noto che, ai sensi dell'art. 401 D. L.vo n. 297\94, come modificato dalla Legge n. 124\99, il criterio di inserimento (e quindi del reclutamento) nelle graduatorie permanenti è esclusivamente quello del punteggio posseduto (criterio meritocratico).

Tanto ciò è vero che è stata dichiarata l'illegittimità del Decreti Ministeriali di attuazione n. 123 del 27 marzo 2000, e n. 146 del 18 maggio 2000 nella parte in cui avevano previsto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente (TAR Lazio, sez. III, 03042001 n. 2799): “*atteso che, ai sensi dell'art. 401 del D.L.vo n. 297\1994, come modificato dalla Legge n. 124\1999, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente....è esclusivamente quello del punteggio posseduto, sono illegittimi i decreti ministeriali ..... nell parte in cui prevedono l'inserimento dei docenti in dette graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente*”

In ogni caso il criterio meritocratico è stato valorizzato dal Giudice delle Leggi che ha censurato “*il meccanismo del c.d. inserimento in coda dei precari trasferiti dalle graduatorie di una provincia all'altra*” (C. Cost. n. 41\2011).

Tale orientamento giurisprudenziale ha costituito la base di riferimento del Legislatore che lo ha trasformato in Legge elevandolo a rango di principio giuridico. Ciò è avvenuto con la Legge 107\2015 (la Legge che ci riguarda) che all'art. 1 nel definire il criterio del punteggio ha statuito che “*i soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lett. b) e c) esprimono*





*l'ordine di preferenza..... All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ..... in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.*

Ma l'azione del MIUR è censurabile anche sotto altro profilo.

### Conclusioni

Voglia l'On.le sig. Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti con termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, accogliere le presenti conclusioni come segue:

- 1) Accertare, riconoscere e dichiarare che il provvedimento di collocazione della ricorrente presso la sede di Torino è illegittimo ed errato per i motivi esposti in narrativa;
- 2) ordinare all'Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente in uno degli ambiti territoriali della Provincia di Reggio Calabria – così come avvenuto per il passaggio di ruolo - nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato effettivamente, previa disapplicazione degli atti amministrativi contrari e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso, conseguente in danno della ricorrente, perché illegittimi e contrari alla normativa vigente;
- 3) A tale effetto modificare le assegnazioni, limitatamente alla posizione della ricorrente, al fine di attribuire alla stessa l'assegnazione presso una delle sedi preferenziali come dalla stessa indicate nella domanda partendo dalla sede più vicina a quella di residenza così come previsto per legge; nello specifico assegnare la ricorrente in uno degli Ambiti della Provincia di Reggio Calabria;
- 4) Condannare, pertanto, le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della medesima istante nelle graduatorie per l'anno in corso nella prima posizione utile in linea di priorità con le sedi indicate nella domanda in coerenza con la regola della individuazione della sede più vicina a quella di residenza e di residenza del nucleo familiare;
- 5) Ai sensi dell'art. 475 del D.lvo n. 297\1994 e dell'art. 7 del CCNL, e artt. 1,2,7,8,9 e 10 e allegati 1 e 2 del CCNI disporre l'inserimento della ricorrente in posizione utile ad ottenere la nomina in regime di assegnazione e/o utilizzazione provvisoria limitatamente all'ipotesi di ricongiungimento al coniuge ed alla famiglia;



- 6) In ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;
- 7) Con vittoria di spese e competenze.

*DICHLARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.*

*Si dichiara che la presente controversia è esente per limiti di reddito.*

*Salvis juribus.*

*Si allegano documenti come da indice.*

*Reggio Calabria lì 14.12.2017*

*Avv.to Fasci Lorenzo*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI POSSIBILI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Lo scrivente procuratore, come da mandato ricevuto,

PREMESSO

Che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in posizione utile nelle vigenti graduatorie ad esaurimento nelle sedi più vicine e/o comunque in quelle indicate con priorità nella domanda di trasferimento;

che, il ricorso al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, vale a dire i docenti che verrebbero scavalcati dalla ricorrente ove il presente ricorso dovesse trovare accoglimento;

che, i controinteressati sono molti e di difficile individuazione perché spalmati in più regioni ed Ambiti d'Italia;

rilevato che:

la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;

la notificazione tradizionale in tal caso sarebbe quella per pubblici proclami mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

detto sistema notificatorio è stato oggetto di diverse contestazioni e, peraltro risulta particolarmente oneroso per la parte ricorrente;



considerato che:

il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 C.P.C., che la notifica avvenga con altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica anche per esigenze di celerità;

la giurisprudenza in materia si è espressa in senso favorevole, ritenendo la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata, una forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 C.P.C. ;

il MIUR ha il sito dedicato alla pubblicazione dei ricorsi che è: [www.pubblicazioni.miur.it](http://www.pubblicazioni.miur.it);

Comunicazione@istruzione.it;

Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra domiciliata e rappresentata

rivolge istanza

Affinchè il sig. Giudice adito, voglia autorizzare la notifica ex art. 151 C.P.C. con le modalità sopra specificate per le ragioni dianzi espresse; ai potenziali controinteressati del ricorso de quo tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione udienza di comparizione sul sito del MIUR: [www.pubblicazioni.miur.it](http://www.pubblicazioni.miur.it);

Comunicazione@istruzione.it;

nonché ulteriore notifica – questa secondo i canoni tradizionali – alle Amministrazioni convenute.

Reggio Calabria li 14.12.2017

Avv.to Fasci Lorenzo

